



RISOLUZIONE OIV-ECO 433-2012

BEVANDA OTTENUTA DALLA DEALCOLIZZAZIONE PARZIALE DEL VINO

L'ASSEMBLEA GENERALE,

Considerato il lavoro del gruppo di esperti "Diritto e informazione del consumatore",

DECIDE:

Di inserire nel "Codice internazionale delle pratiche enologiche" la definizione seguente:

PARTE I

Capitolo 6: Prodotti derivati dalle uve, mosti o vini

6.10 Bevanda ottenuta dalla dealcolizzazione parziale del vino*

Una bevanda ottenuta dalla dealcolizzazione parziale del vino è una bevanda:

- ottenuta esclusivamente dal vino o vino speciale come illustrato nel Codice Internazionale delle pratiche enologiche dell'OIV;
- sottoposta esclusivamente a trattamenti specifici per questi prodotti previsti al Codice Internazionale OIV delle pratiche enologiche e in particolare ad una dealcolizzazione
- e con un titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 0,5% vol. e inferiore al titolo alcolometrico volumico minimo applicabile del vino o del vino speciale.

*NOTA

Questa definizione non esclude che la menzione "vino parzialmente dealcolizzato" sia utilizzata in caso che la legislazione degli Stati Membri lo consenta.

*Esemplare certificato conforme
Izmir, il 22 giugno 2012
Il Direttore Generale dell'OIV
Secretario dell'Assemblea Generale*

Federico CASTELLUCCI